

*GIUDICE DI PACE CASTELLAMMARE DI STABIA*

*Sentenza del 15/12/2003*

*Estensore Somma*

*GIUDICE DI PACE POZZUOLI*

*Sentenza del 26/01/2005*

*Estensore Bruno*

*GIUDICE DI PACE COSENZA*

*Sentenza del 15/11/2006*

*Estensore Panzera*

*Sanzione amministrativa irrogata da ausiliario del traffico– verbale  
privo dei riferimenti ai poteri conferiti – nullità*

---

*Le sentenze in commento sono molto interessanti.*

*Il verbale di contestazione di un'infrazione stradale elevato da un ausiliario del traffico senza riferimenti ai poteri di cui lo stesso sia titolare è nullo.*

*In tale ipotesi, risulta infatti violato il disposto dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997 numero 127 (come autenticamente interpretato dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999 numero 468).*

*GIUDICE DI PACE CASTELLAMMARE DI STABIA*

*Sentenza del 15/12/2003*

*Estensore Somma*

*GIUDICE DI PACE POZZUOLI*

*Sentenza del 26/01/2005*

*Estensore Bruno*

*GIUDICE DI PACE COSENZA*

*Sentenza del 15/11/2006*

*Estensore Panzera*

*Sanzione amministrativa irrogata da ausiliario del traffico– verbale  
privo dei riferimenti ai poteri conferiti – nullità*

---

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo italiano**

Il Giudice di Pace dell'Ufficio di Castellammare di Stabia, Avv. Salvatore Somma, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 2742/03 del R.G.. riservata a sentenza all'udienza del 15.12.2003

TRA

XXXXX

RICORRENTE

E

Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore

RESISTENTE

OGGETTO:

Opposizione a verbale di accertamento di contravvenzione

*GIUDICE DI PACE CASTELLAMMARE DI STABIA*

*Sentenza del 15/12/2003*

*Estensore Somma*

*GIUDICE DI PACE POZZUOLI*

*Sentenza del 26/01/2005*

*Estensore Bruno*

*GIUDICE DI PACE COSENZA*

*Sentenza del 15/11/2006*

*Estensore Panzera*

*Sanzione amministrativa irrogata da ausiliario del traffico– verbale  
privo dei riferimenti ai poteri conferiti – nullità*

---

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato il 10.06.2003, XXXXX. proponeva formale opposizione avverso il verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. n. XXXXX, per l'importo di Euro 33,60 per sanzione amministrativa elevata per infrazione all'art. 157 comma 6° del C d.S dagli ausiliari del traffico di Castellammare di Stabia, per aver sostato senza esporre il titolo di pagamento con l'auto tg. XXXX.

A tal fine eccepiva che il verbale era illegittimo in quanto elevato da ausiliario del traffico, non abilitato dalla legge in quanto non dipendente del Comune né della ASM a cui era affidata la gestione delle aree di parcheggio, in violazione quindi dell'art. 17 comma 132 della L. 127/97.

Nel merito deduceva e provava producendolo di essere in possesso del titolo di pagamento.

Con decreto dell'11.09.2003, previa sospensione dell'esecuzione, veniva disposta la comparizione delle parti per il 15.12.2003, con notifica del ricorso e pedissequo decreto al Sindaco di Castellammare di Stabia.

Si costituiva il Comune, che deduceva preliminarmente l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso, e nel merito la infondatezza dell'opposizione in quanto il verbale aveva fede privilegiata e gli ausiliari erano muniti di decreto rilasciato dal Sindaco.

All'udienza di comparizione del 15 12.2003, presente la parte ricorrente, il Giudice, con dispositivo letto in udienza, accoglieva l'opposizione, riservandosi la motivazione al deposito della sentenza.

*GIUDICE DI PACE CASTELLAMMARE DI STABIA*

*Sentenza del 15/12/2003*

*Estensore Somma*

*GIUDICE DI PACE POZZUOLI*

*Sentenza del 26/01/2005*

*Estensore Bruno*

*GIUDICE DI PACE COSENZA*

*Sentenza del 15/11/2006*

*Estensore Panzera*

*Sanzione amministrativa irrogata da ausiliario del traffico– verbale  
privo dei riferimenti ai poteri conferiti – nullità*

---

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione svolta dal resistente Comune è infondata e va rigettata.

Ritiene il Giudice che erroneo è il riferimento operato dal Comune per sostenere la propria eccezione, all'art. 385 del Regolamento, dettato semplicemente in tema di modalità della contestazione non immediata.

Tale norma detta l'iter procedurale da seguire laddove la contestazione, nelle ipotesi di cui all'art. 384, non abbia potuto aver luogo all'atto dell'accertamento; dispone, infatti, che l'ufficio o il comando compili il verbale con gli elementi acquisiti dall'Agente accertatore e con quelli mancanti una cui copia va notificata al trasgressore.

Tale verbale, provenendo dall'ufficio o comando destinatario del verbale di accertamento, è sottoscritto da parte di appartenenti a tale ufficio o comando, ancorché persona fisica diversa da quella che ha accertato la violazione.

Il legislatore, con gli artt. 200 e segg. del CdS e 383 e segg. dei Regolamento ha scadenato le varie tappe del procedimento sanzionatorio al fine di garantirne la correttezza, in quanto precipua è la tutela del diritto di difesa del trasgressore previsto dall'art. 24 della Costituzione.

In sintesi, quindi, l'agente accerta la violazione la quale deve essere immediatamente contestata.

Qualora ciò non possa avvenire, l'organo, da cui l'agente dipende, redige il verbale con gli estremi già acquisiti precisi e dettagliati e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, che va notificato al trasgressore, nel termine di 150 giorni dall'accertamento.

*GIUDICE DI PACE CASTELLAMMARE DI STABIA*

*Sentenza del 15/12/2003*

*Estensore Somma*

*GIUDICE DI PACE POZZUOLI*

*Sentenza del 26/01/2005*

*Estensore Bruno*

*GIUDICE DI PACE COSENZA*

*Sentenza del 15/11/2006*

*Estensore Panzera*

*Sanzione amministrativa irrogata da ausiliario del traffico– verbale  
privo dei riferimenti ai poteri conferiti – nullità*

---

In tale verbale vanno forniti al trasgressore ragguagli in merito alle modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, precisando l'ammontare della somma, l'ufficio presso cui va effettuato il pagamento e l'autorità competente a decidere ove si proponga ricorso (al Prefetto o, alternativamente, al Giudice di Pace).

Entro il termine di giorni trenta dalla data di contestazione o notificazione della violazione i trasgressori possono far pervenire al Prefetto scritti difensivi e documenti, ovvero adire direttamente il Giudice di Pace in sede contenziosa.

Come già innanzi precisato, essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, è che al trasgressore sia validamente fatta la contestazione della violazione o in mancanza gli sia notificato verbale contenente gli elementi necessari per garantire la completezza della contestazione in relazione alla necessità di esercizio del diritto di difesa degli interessati.

Si pone, quindi allo stato, il quesito se l'opposizione possa essere proposta anche avverso il verbale di accertamento della violazione — redatto dall'agente accertatore — su cui, come innanzi precisato, successivamente l'organo, da cui dipende l'agente redige verbale il cui modulo normalmente a mò di avviso, viene lasciato sul parabrezza dell'auto contravvenzionata, che il trasgressore può acquisire qualora lo reperisca.

Il Giudice valuta ammissibile anche l'opposizione a tale verbale, ritenuto di dover aderire all'indirizzo che oggetto del giudizio innanzi all'A.G. competente della opposizione sia l'accertamento negativo della pretesa all'applicazione della sanzione amministrativa. Sul punto la S.C. ha indirizzo pacifico e ritiene che il ricorso ex art. 22 della L. 689/81 ben lungi dal configurare un'impugnazione dell'atto amministrativo, introduce, bensì, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa creditoria fatta valere, nel quale le vesti sostanziali di

*GIUDICE DI PACE CASTELLAMMARE DI STABIA*

*Sentenza del 15/12/2003*

*Estensore Somma*

*GIUDICE DI PACE POZZUOLI*

*Sentenza del 26/01/2005*

*Estensore Bruno*

*GIUDICE DI PACE COSENZA*

*Sentenza del 15/11/2006*

*Estensore Panzera*

*Sanzione amministrativa irrogata da ausiliario del traffico– verbale  
privo dei riferimenti ai poteri conferiti – nullità*

---

attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, spettano rispettivamente a parte opposta e all'opponente (Cass 29. 12.89 n. 5826; Cass.. 20.05.94 n. 4946; Trib. Perugia 1-5.10.99 n. 455).

Costituisce diritto potestativo del trasgressore o richiedere tale accertamento negativo investendo immediatamente l'autorità giudiziaria — in tal caso egli valuta comunque garantito il suo diritto di difesa con il recepimento del modulo lasciato sull'auto — ovvero rinviare il ricorso in opposizione al successivo momento della notifica della contestazione della violazione.

E l'interesse ad una immediata opposizione all'accertamento può derivare oltre che dalla necessità di evitare che, ai sensi dell'art. 202 ultimo comma del CDS, il verbale di contestazione acquisti efficacia di titolo esecutivo in danno dell'opponente, anche dalla positiva valutazione di evitare che gli siano poste a carico le ulteriori spese di accertamento (della proprietà e della residenza) e di notificazione.

E nel solco del pacifico e costante indirizzo ai legittimità di tutela di garanzia della necessità di esercizio di difesa dell'interessato, la S.C. con un ultimo pronunciato ha statuito che in ogni caso la validità della contestazione quale che sia la forma usata è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio di detto diritto al quale è preordinata e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza ingiunzione (Cass. Civ. sez 1. 26.03.2003 n. 4459 in Giuda al Diritto, Dossier 5, maggio 2003. pag 15).

Consegue, pertanto, l'ammissibilità della proposta opposizione.

Passando poi alla denegata legittimità dell'accertamento operato dai c.d. ausiliari del traffico va rilevato che l'opposto Comune nulla ha provato.eceppito e dedotto in merito alla opposta circostanza che gli accertatori non fossero dipendenti né del Comune e né dell'ASM a cui ha affidato la gestione delle aree di parcheggio.

*GIUDICE DI PACE CASTELLAMMARE DI STABIA*

*Sentenza del 15/12/2003*

*Estensore Somma*

*GIUDICE DI PACE POZZUOLI*

*Sentenza del 26/01/2005*

*Estensore Bruno*

*GIUDICE DI PACE COSENZA*

*Sentenza del 15/11/2006*

*Estensore Panzera*

*Sanzione amministrativa irrogata da ausiliario del traffico– verbale  
privo dei riferimenti ai poteri conferiti – nullità*

---

Ne consegue che tale circostanza, in quanto non contestata può ritenersi pacifica non avendo, peraltro, il Comune offerto la prova contraria.

Il Comune ha soltanto dedotto che gli ausiliari sono muniti di decreto sindacale che li abiliterebbe ad accertare le violazioni.

Tale circostanza è stata impugnata per cui competeva all'opposto, in applicazione del criterio di ripartizione dell'onere probatorio, fornire la prova, non offerta.

Ma, seppur offerta, non avrebbe portato ad utile risultato diverso. Ed invero l'opposto per supportare la tesi della legittimità dell'accertamento degli ausiliari richiama l'art. 68 della L. 23.12.99 n. 488 (cd. Legge Finanziaria del 2000) ove effettivamente è previsto che il Sindaco designa nominativamente il personale cui affidare le funzioni di accertamento e prevenzione previste dai comma 132 e 133 dell'art 17 della l. 15.05.97 n. 127 con gli effetti di cui all'art. 2700 c.c.

Ma proprio il disposto richiamato pone al Sindaco per la designazione nominativa dei limiti essenziali: il primo costituito dall'accertamento che la persona da designare non abbia precedenti o pendenze penali; il secondo che, comunque, tale persona rientri nell'ambito delle categorie indicate nei comma 132 e 133 della richiamata L. 127/97. Tale condizione come innanzi detto, è rimasta accertata negativamente in quanto il Comune si è sottratto all'onere probatorio facentegli carico.

Sul punto è opportuno infatti rilevare che in mancanza delle condizioni suddette i verbali redatti dagli ausiliari lungi dall'aver portata di atto pubblico facente fede fino a querela di falso, vanno guardati al pari di quella che in campo penale suole chiamarsi notizia criminis, offerta da un privato.

*GIUDICE DI PACE CASTELLAMMARE DI STABIA*

*Sentenza del 15/12/2003*

*Estensore Somma*

*GIUDICE DI PACE POZZUOLI*

*Sentenza del 26/01/2005*

*Estensore Bruno*

*GIUDICE DI PACE COSENZA*

*Sentenza del 15/11/2006*

*Estensore Panzera*

*Sanzione amministrativa irrogata da ausiliario del traffico– verbale  
privo dei riferimenti ai poteri conferiti – nullità*

---

Conseguentemente, in caso di irrogazione di sanzione su tale base e successiva opposizione, supposto trasgressore e autorità sanzionatrice sono ad armi pari per quanto concerne la prova; per cui, tenendo conto della caratteristica del procedimento di opposizione di cui all'art. 23 della L. 689/81 — che, al pari dell'opposizione a decreto ingiuntivo, presuppone l'inversione dei ruoli processuali sotto il profilo dell'onere probatorio — l'amministrazione, benché convenuta sotto il profilo del rito assume, per questo, veste di attrice in quanto è lei che deve fornire la prova della propria pretesa creditoria (Trib. Perugia 05.10.990. 455; Cass. 25.10.990. 11449) cui, come già innanzi rilevato, si è sottratta.

Ma anzi l'opponente che ben poteva attestarsi su posizione solo di contestazione ha prodotto anche il titolo di pagamento dando prova che la pretesa violazione era insussistente anche nel merito.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, dr. Salvatore Somma, decidendo sull'opposizione di cui inatti e disattendendo ogni ulteriore richiesta:

- 1) accoglie l'opposizione proposta con ricorso del 10.06.2003 e per l'effetto annulla l'impugnato avviso di verbale di contestazione di infrazione del dei CDS n. 14696 del 30.05.2003;
- 2) condanna il Comune di Castellammare di Stabia al pagamento delle spese di giudizio che liquida in ...

Castellammare di Stabia, 15.12.2003.

Il Giudice di Pace (Dr. Salvatore Somma)

*GIUDICE DI PACE CASTELLAMMARE DI STABIA*

*Sentenza del 15/12/2003*

*Estensore Somma*

*GIUDICE DI PACE POZZUOLI*

*Sentenza del 26/01/2005*

*Estensore Bruno*

*GIUDICE DI PACE COSENZA*

*Sentenza del 15/11/2006*

*Estensore Panzera*

*Sanzione amministrativa irrogata da ausiliario del traffico – verbale  
privo dei riferimenti ai poteri conferiti – nullità*

---

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

L'avv. Italo BRUNO, Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al n° 1138/04 R.G. - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto:  
Opposizione a processo verbale di contravvenzione

T R A

XXXXX, elettivamente domiciliato in Pozzuoli (Na) al numero civico XXXXX della via XXXXX presso lo studio dell'avv. XXXXX che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso;

RICORRENTE

E

Amministrazione Comunale di XXXXX, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato nella Sede della Casa Comunale in XXXXX;

RESISTENTE-CONTUMACE

**CONCLUSIONI**

Per il ricorrente: annullare la sanzione amministrativa in quanto elevata da un ausiliario del traffico non abilitato dalla legge e, pertanto, illegittima.

*GIUDICE DI PACE CASTELLAMMARE DI STABIA*

*Sentenza del 15/12/2003*

*Estensore Somma*

*GIUDICE DI PACE POZZUOLI*

*Sentenza del 26/01/2005*

*Estensore Bruno*

*GIUDICE DI PACE COSENZA*

*Sentenza del 15/11/2006*

*Estensore Panzera*

*Sanzione amministrativa irrogata da ausiliario del traffico– verbale  
privo dei riferimenti ai poteri conferiti – nullità*

---

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

XXXXX, con atto depositato il 5/10/04, proponeva opposizione avverso il processo verbale di contestazione di infrazione n. XXXXX del XXXXX, elevato da un ausiliario del traffico del Comune di XXXXX.

Deduceva il ricorrente:

- che, il processo verbale di contestazione di infrazione in questione doveva ritenersi illegittimo in quanto elevato da un ausiliario del traffico, non dipendente dell'Amministrazione Comunale di XXXXX e né dell'azienda a cui è affidata la gestione delle aree di parcheggio;
- che detto verbale era stato elevato in violazione dell'art. 17 comma 132 della l.127/97.

Veniva fissata, con decreto notificato alle parti, l'udienza di comparizione delle stesse alla quale rimaneva contumace la Pubblica Amministrazione resistente.

All'udienza del 17/1/04, il Giudicante decideva la causa dando lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 23 della l.689/81 e della sentenza della Corte Costituzionale n.534/90.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente si deve osservare che, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, configurandosi come un giudizio rivolto all'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, oltre che della stessa pretesa sanzionatoria, comporta che all'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.

*GIUDICE DI PACE CASTELLAMMARE DI STABIA*

*Sentenza del 15/12/2003*

*Estensore Somma*

*GIUDICE DI PACE POZZUOLI*

*Sentenza del 26/01/2005*

*Estensore Bruno*

*GIUDICE DI PACE COSENZA*

*Sentenza del 15/11/2006*

*Estensore Panzera*

*Sanzione amministrativa irrogata da ausiliario del traffico– verbale  
privo dei riferimenti ai poteri conferiti – nullità*

---

Inoltre, è importante sottolineare che la P.A. convenuta in giudizio, con l'emissione del provvedimento sanzionatorio, adempie al dovere di procedere alla riscossione del credito riconducibile alla violazione, in via di autotutela meramente esecutiva, ed il giudice, in sede oppositiva, è tenuto a controllare non solo la validità formale del predetto provvedimento, ma deve estendere il suo sindacato anche sul piano della validità sostanziale, ovvero procedere alla verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto concorrenti alla configurazione della violazione.

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.

La legge 23 dicembre 1999 n.488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato), all'art. 68 (funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni del codice della strada), dopo aver dato un'interpretazione autentica dei commi 132 e 133 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997 n.127 nel senso che, il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni da parte dei comuni a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi comprende i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 del codice civile, al comma 2 prescrive che, dette funzioni devono essere svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti penali.

L'Amministrazione Comunale resistente, pur essendo stata ritualmente "invitata", ai sensi dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n.689, a depositare la copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, non ha ottemperato all'ordine e né si è costituito.

*GIUDICE DI PACE CASTELLAMMARE DI STABIA*

*Sentenza del 15/12/2003*

*Estensore Somma*

*GIUDICE DI PACE POZZUOLI*

*Sentenza del 26/01/2005*

*Estensore Bruno*

*GIUDICE DI PACE COSENZA*

*Sentenza del 15/11/2006*

*Estensore Panzera*

*Sanzione amministrativa irrogata da ausiliario del traffico– verbale  
privo dei riferimenti ai poteri conferiti – nullità*

---

In definitiva, non avendo l'Amministrazione Comunale di XXXXX dimostrato che gli ausiliari del traffico che hanno redatto il verbale contestato fossero dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi e, che detto personale, nominativamente designato dal sindaco, non avessero precedenti penali, si deve dichiarare l'illegittimità del verbale impugnato.

La natura della controversia e le ragioni che hanno portato all'accoglimento dell'opposizione, giustificano la compensazione delle spese del giudizio.

La sentenza è esecutiva ex lege.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da (...) Sergio nei confronti dell'Amministrazione Comunale di XXXXX, in persona del Sindaco pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la sanzione amministrativa di cui al processo verbale di contestazione di infrazione stradale n. XXXXX del XXXXX;
- 2) dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio;
- 3) sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 26 gennaio 2005.

IL GIUDICE DI PACE (Avv. Italo BRUNO)

*GIUDICE DI PACE CASTELLAMMARE DI STABIA*

*Sentenza del 15/12/2003*

*Estensore Somma*

*GIUDICE DI PACE POZZUOLI*

*Sentenza del 26/01/2005*

*Estensore Bruno*

*GIUDICE DI PACE COSENZA*

*Sentenza del 15/11/2006*

*Estensore Panzera*

*Sanzione amministrativa irrogata da ausiliario del traffico – verbale  
privo dei riferimenti ai poteri conferiti – nullità*

---

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

L'avv. Lucia Panzera, Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al n° 2854/05 R.G. - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto:  
Opposizione a sanzione amministrativa

T R A

XXXXX, con l'avvocato Mario Tocci;

RICORRENTE

E

Amministrazione Comunale di XXXXX, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato nella Sede della Casa Comunale in XXXXX;

RESISTENTE-CONTUMACE

**CONCLUSIONI**

Per il ricorrente: annullare l'opposta sanzione amministrativa in quanto portata da un verbale elevato da un ausiliario del traffico palesemente non abilitato dalla legge e, pertanto, illegittimo.

*GIUDICE DI PACE CASTELLAMMARE DI STABIA*

*Sentenza del 15/12/2003*

*Estensore Somma*

*GIUDICE DI PACE POZZUOLI*

*Sentenza del 26/01/2005*

*Estensore Bruno*

*GIUDICE DI PACE COSENZA*

*Sentenza del 15/11/2006*

*Estensore Panzera*

*Sanzione amministrativa irrogata da ausiliario del traffico– verbale  
privo dei riferimenti ai poteri conferiti – nullità*

---

Per il resistente: confermare l'opposta sanzione amministrativa

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ritualmente depositato addì 02 settembre 2005, XXXXX proponeva opposizione avverso il processo verbale di contestazione di infrazione n. XXXXX del XXXXX, elevatogli da un ausiliario del traffico dell'Amministrazione Comunale di XXXXX, per violazione dei disposti degli articoli 7, commi primo lettera a e quattordicesimo del Codice della Strada.

La causa era assegnata al magistrato decidente dal Giudice di Pace coordinatore, dottoressa Francesca Baiardi, con provvedimento del 17 gennaio 2006.

La ricorrente chiedeva l'accoglimento del ricorso sulla base dell'eccepita mancata indicazione, nel verbale impugnato, delle fonti del potere dell'ausiliario del traffico accertatore della presunta infrazione contestata.

Si costituiva l'Amministrazione Comunale di XXXXX, chiedendo il rigetto dell'impugnativa e la conferma dell'opposta sanzione amministrativa.

Ritenuta la causa sufficientemente matura per la decisione, precisate le conclusioni ad opera della sola parte ricorrente per la protratta assenza dell'Amministrazione Comunale di XXXXX nel corso del giudizio, la causa era introitata a sentenza e decisa come da dispositivo letto in udienza.

*GIUDICE DI PACE CASTELLAMMARE DI STABIA*

*Sentenza del 15/12/2003*

*Estensore Somma*

*GIUDICE DI PACE POZZUOLI*

*Sentenza del 26/01/2005*

*Estensore Bruno*

*GIUDICE DI PACE COSENZA*

*Sentenza del 15/11/2006*

*Estensore Panzera*

*Sanzione amministrativa irrogata da ausiliario del traffico– verbale  
privo dei riferimenti ai poteri conferiti – nullità*

---

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'opposizione proposta è fondata e, come tale, va accolta.

In ordine alla doglianza relativa mancata indicazione, nel verbale impugnato, delle fonti del potere dell'ausiliario del traffico accertatore della presunta infrazione contestata, va rilevato che la resistente Amministrazione Comunale di XXXXX non ha dedotto prove contrarie rispetto a quanto articolato dalla ricorrente.

Difatti, nella propria memoria costitutiva, l'Amministrazione Comunale di XXXXX non ha allegato alcun decreto da cui, ex articolo 17 della legge 15 maggio 1997 numero 127 come autenticamente interpretato dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999 numero 468, si evincesse che l'ausiliario del traffico che ha elevato il verbale portatore della sanzione amministrativa opposta sia stato nominativamente designato dal legale rappresentante pro tempore della medesima Amministrazione Comunale previo accertamento dell'assenza di precedenti penali.

L'Amministrazione Comunale di XXXXX ha dedotto che gli ausiliari del traffico sono muniti di decreto sindacale che li abiliterebbe ad accertare le violazioni.

Tale circostanza è stata ulteriormente impugnata, per cui competeva all'opposto, in applicazione del criterio di ripartizione dell'onere probatorio, fornire la prova, non offerta.

In conclusione, un verbale di contestazione formato da un ausiliario del traffico deve, a pena di invalidità, contenere il riferimento alle fonti del potere del medesimo.

*GIUDICE DI PACE CASTELLAMMARE DI STABIA*

*Sentenza del 15/12/2003*

*Estensore Somma*

*GIUDICE DI PACE POZZUOLI*

*Sentenza del 26/01/2005*

*Estensore Bruno*

*GIUDICE DI PACE COSENZA*

*Sentenza del 15/11/2006*

*Estensore Panzera*

*Sanzione amministrativa irrogata da ausiliario del traffico– verbale  
privo dei riferimenti ai poteri conferiti – nullità*

---

Tale riferimento, in sostanza, consente di verificare se effettivamente l'ausiliario in questione sia legittimato alla contestazione della presunta infrazione dante causa del verbale.

Tutti gli altri motivi restano assorbiti.

Le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da (...)nei confronti dell'Amministrazione Comunale di XXXXX, in persona del Sindaco pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la sanzione amministrativa di cui al processo verbale di contestazione di infrazione stradale n. XXXXX del XXXXX;
- 2) condanna parte resistente alla corresponsione delle spese processuali in favore dell'avvocato Mario Tocci, procuratore anticipatorio, che liquida in complessivi Euro...(omissis)...
- 3) sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Cosenza e depositata in originale il giorno 15 novembre 2006.

IL GIUDICE DI PACE (Avv. Lucia Panzera)